

## MANIFESTAZIONI POSTFASCISTE E CULTURA LIBERALE

di Domenico Pulitanò

SOMMARIO: 1. La sentenza delle Sezioni Unite. – 2. Uno sguardo alla storia. – 3. Un approccio liberale. – 4. *Postscriptum*.

### 1. La sentenza delle Sezioni Unite.

**1.1.** Anche quest'anno 2025 c'è stata il 7 gennaio a Roma in via Acca Larentia la manifestazione commemorativa nella quale *"a fare i saluti romani non sono soltanto i militanti vestiti di nero e a volto scoperto... ma anche tanti altri, gente comune, che ricordano tre volte di seguito con il grido 'presenti' e il braccio teso la tragica fine di tre militanti del Fronte della gioventù"*, uccisi nel 1978, due da terroristi non identificati e uno dalle forze dell'ordine nei successivi scontri. La cronaca parla di un migliaio di partecipanti, e ricorda che l'anno scorso gli identificati furono più di cento, 31 i denunciati<sup>1</sup>.

È di un anno fa la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite<sup>2</sup> sulla condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione, consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel saluto romano, rituali evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista. Il supremo organo di nomofilachia ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla legge n. 645 del 1952 (c.d. legge Scelba): sentenze interpretative di rigetto (n. 1/1957, n. 74/1958, n. 15/1973) hanno riconosciuto la legittimità di una disciplina penale ritenuta fondata sulla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (divieto di riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista), e mantengono ad oggi del tutto intatta la validità dei relativi enunciati. *"Riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessità di impedire, nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista, era evidente che la tutela di una siffatta esigenza non potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente causale, ma dovesse necessariamente riferirsi ad ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in sé sufficiente idoneità a produrre gli effetti stessi"*. La disciplina legislativa *"ha inteso vietare e punire non qualsiasi*

---

<sup>1</sup> *Corriere della sera*, 8 gennaio 2025

<sup>2</sup> Cass. S.u. 18,1,2024 n. 16153,

*manifestazione di pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost., bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito fascista che possono determinare il pericolo che si è voluto evitare"*; anche manifestazioni 'minori' (Corte cost. n. 74/1958).

Per integrare il reato di cui all'art. 5 della legge Scelba è necessaria e va accertata in concreto – hanno riaffermato le Sezioni Unite – la sussistenza di elementi di fatto *"idonei a dare concretezza al pericolo di emulazione insito nel reato secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale"*; per esempio, il contesto ambientale, la eventuale valenza simbolica del luogo di verifica, il grado di immediata, o meno, ricollegabilità dello stesso contesto al periodo storico in oggetto e alla sua simbologia, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti. La caratteristica *'commemorativa'* della riunione non può essere un fattore di neutralizzazione degli altri elementi e, quindi, di *'automatica'* insussistenza del reato, attesi il dolo generico e la irrilevanza dei motivi della condotta".

La giurisprudenza sulla legge Scelba è quantitativamente molto scarsa. Sentenze di condanna hanno argomentato che *"non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione"*; la concreta pericolosità della condotta non sarebbe elisa dal fatto che i partecipanti condividessero l'ideologia fascista, *"trattandosi di comportamento idoneo a rafforzare una volontà di riorganizzazione tra più soggetti"*<sup>3</sup>.

Sentenze assolutorie<sup>4</sup> hanno riguardato comportamenti (*'chiamata del presente'*, saluto romano, esposizione di bandiere con croci celtiche) tenute durante una pubblica manifestazione commemorativa nel 2014 in ricordo di Enrico Pedenovi, Sergio Ramelli e Carlo Borsani, vittime di violenza politicamente motivata. Per escludere il pericolo concreto necessario a integrare il reato, i giudici di merito hanno ritenuto *"dirimente la natura puramente commemorativa della manifestazione e del corteo, organizzati in onore di defunti vittime di una violenta lotta politica senza alcun intento restaurativo del regime fascista"*. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi della Procura, relativi alla motivazione sul pericolo<sup>5</sup>.

1.2. Prima della sentenza delle Sezioni Unite<sup>6</sup>, Alessandro Tesauro aveva ravvisato contraddizioni e oscillazioni giurisprudenziali, e preso in considerazione due alternative<sup>7</sup>. Una sotto l'etichetta della *archiviazione culturale nella sfera pubblica*, da me proposta qualche anno fa<sup>8</sup>, *non così tranchant*<sup>9</sup> come una formale abrogazione; la avevo

---

<sup>3</sup> Cass. 25 marzo 2014, n. 37577, relativa a gesti e grida tenuti in una pubblica manifestazione in ricordo delle vittime delle foibe.

<sup>4</sup> Confermate da Cass. n. 8108/2018 e n. 11038/2017.

<sup>5</sup> Nello stesso senso Cass., 2 marzo 2016, n. 11038; nota di P. Caroli, *Commemorare i caduti della repubblica sociale italiana con il saluto romano non costituisce reato*, in *Dir. pen. e processo*, 2017, p. 1585.

<sup>6</sup> A. Tesauro, *Le radici profonde non gelano": le manifestazioni fasciste al vaglio delle Sezioni Unite. Tra storia e diritto*, in *Sistema penale*, 12 gennaio 2024. Ivi un'ampia bibliografia, p. 38s.

<sup>7</sup> A. Tesauro, *op. cit.*, p. 49

<sup>8</sup> D. Pulitanò, *Legge penale, fascismo, pensiero ostile*, in *Rivista del diritto dei media*, 2019, 1, p. 12s.

<sup>9</sup> Così la definisce A. Tesauro, *op.cit.*, p. 34

pensata partendo da una valutazione di difficoltà politica di un'abrogazione, che sarebbe a rischio di essere fraintesa come un chiudere gli occhi di fronte allo spettro del fascismo. Tesauro ha definito questa prospettiva *“una scommessa, non si sa quanto vincente, per una specie di abrogatio sine abolitione che mantiene la norma al suo posto come presidio simbolico e la avvia verso un destino simbolico di desuetudine applicativa”*. Da ciò l'invito a *“chiedersi se non sia più raccomandabile, de jure condendo, il definitivo abbandono di una strategia di contrasto dal basso, arbitraria, casuale, ad alto tasso di ineffettività, con mere funzioni di riaffermazione simbolica dei valori antifascisti messi in discussione”*.

La decisione delle Sezioni Unite è stata oggetto di critiche di segno diverso.

Lucia Risicato<sup>10</sup> ritiene *prevedibile fin dall'inizio* il fallimento della clausola del pericolo concreto, che chiede una *verifica impossibile*, priva di basi conoscitive dotate di un fondamento controllabile. Propone una lettura della legge Scelba che prenda *“congedo dal richiamo ossessivo al pericolo attuale di ricostituzione del fascismo, per approdare a una differente ricostruzione teleologica delle fattispecie incriminatrici della legge Scelba*. Tutela della memoria storica<sup>11</sup>: sarebbe una lettura non riduttiva della XII disposizione finale della Costituzione, che non ha carattere transitorio, e *afferma in forma esplicita l'antifascismo come limite invalicabile dell'attività politica e della stessa organizzazione dei cittadini*.

Tesauro ha riproposto<sup>12</sup> l'interrogativo se si possa prospettare, sulla scia della sentenza costituzionale sulla fattispecie di plagio<sup>13</sup>, *“una incostituzionalità (che potremmo definire di secondo grado) per indeterminatezza empirica del presupposto di fatto cui è stata agganciata la rilevanza penale del fatto”*. La sua risposta è affermativa: *“nulla esclude che si possa riproporre in termini aggiornati la questione, articolando un nuovo criterio di bilanciamento tra democrazia e diritti”*.

## 2. Uno sguardo alla storia.

**2.1. Anni di piombo**, è stato definito il periodo da fine anni '60 ai primi anni '80 del XX secolo, segnato in Italia dalla violenza di opposti estremismi. Nel mio vissuto personale è una data periodizzante il 12 dicembre 1969, il giorno delle bombe (delle stragi) a Milano e a Roma. Nel 1971 sono stato coinvolto in una aggressione neofascista contro un circolo culturale di Milano, una sera in cui era in programma una discussione sulle stragi che fu

---

<sup>10</sup> L. Risicato, *Le Sezioni Unite e il saluto romano: un pericolo con reto di irrilevanza penale?*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2024, fasc. 2, p. 511s; Citazioni da p.525 s.

<sup>11</sup> B. Pezzini, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in *Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano 2011.

<sup>12</sup> A. Tesauro, *Planando sopra boschi di braccia tese*. Il saluto fascista davanti alle sezioni unite, in *Sistema penale*, n. 9/2024.

<sup>13</sup> Corte cost. n. 96/1981 sulla fattispecie di plagio (art. 603 del codice Rocco): il principio penalistico di legalità (art. 25 Cost.) esige norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati; e deve logicamente ritenersi implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà”.

impedita dall'aggressione. Ho vivo il ricordo della paura, per un tempo psicologicamente non breve, fino all'arrivo della polizia.

È fondato sulla legge Scelba lo scioglimento di Ordine Nuovo, disposto dal Ministro dell'Interno on. Taviani nel 1973.

Il mio giudizio su gesti e parole di commemorazione è legato all'esperienza di difensore (negli anni '80) di uno degli imputati nel processo Ramelli. Sergio Ramelli era un ragazzo, militante di destra, contro il quale venne programmata da militanti di un gruppo avverso (Avanguardia operaia) una violenza che per il modo in cui venne esercitata (colpi sulla testa con chiavi inglesi) fu cagione di morte dopo un mese di degenza in ospedale. Era l'aprile 1975. I partecipanti all'aggressione, studenti di medicina all'epoca del fatto, vennero identificati e arrestati un decennio dopo, quando erano professionisti affermati, lontani dalla militanza giovanile in un estremismo violento. Venne contestato il concorso in omicidio doloso. Nel dibattimento dinanzi alla Corte d'assise di Milano emerse la miseria morale e politica di ideologie estremiste e di pratiche violente degli anni '70 che si autodefinivano antifascismo militante. In primo grado venne pronunciata condanna per omicidio preterintenzionale, con pene severe. Nel giudizio d'appello i due che avevano colpito sono stati condannati per omicidio commesso con dolo *eventuale*; altri sono stati ritenuti concorrenti in omicidio doloso ai sensi dell'art. 116 cod. pen., cioè in assenza di un loro dolo d'omicidio.

Sentenze assolutorie di gesti tipicamente fascisti, compiuti in una manifestazione commemorativa, sottendono una valutazione d'insostenibilità morale del vietare ai sodali di vittime di violenza politica la manifestazione del sentire politico che li lega alle vittime. La finalità commemorativa non è un argomento *in diritto*, avverte – correttamente – la sentenza delle Sezioni Unite. È una questione di fatto che viene in rilievo – non di per sé decisivo – per valutazioni di competenza dei giudici di merito (sull'eventuale pericolo e sull'elemento soggettivo) e per valutazioni morali o politiche.

**2.3.** Nei decenni della Repubblica sono stati attribuiti al termine *fascismo* significati diversi: *sovraccarichi semantici*<sup>14</sup>, anche di natura non politica, ma collegati alla discussione politica.

Gli ultimi fascismi europei (Spagna, Portogallo) e il regime autoritario in Grecia sono morti negli anni '70. Nel 1989 è stato abbattuto il muro di Berlino; il mondo sovietico è crollato. L'Unione Europea si è via via allargata sotto il segno della costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il secolo XXI è iniziato con gli attentati epocali dell'11 settembre 2001, opera del fondamentalismo islamista. Attacchi contro la democrazia liberale vengono ancora da terrorismi ideologicamente motivati, e regimi autoritari da autoritari di vario colore, fra i quali il regime orwelliano che ha riportato la guerra in Europa, con l'aggressione all'Ucraina nel febbraio 2022.

---

<sup>14</sup> E. Galli della Loggia, *Patologie italiane: il fascismo sempre in agguato e l'antifascismo perenne*, in *Speranze d'Italia. Illusioni e realtà nella storia dell'Italia unita*, Bologna 2018, p. 129s.

Lo spettro del fascismo è stato evocato nell'ultima frase<sup>15</sup> del monologo preparato per il 25 aprile 2024 dallo scrittore Antonio Scurati. La mancata trasmissione in TV ha avuto come effetto un'ampia diffusione mediatica del testo non trasmesso.

*“Non esiste un fascismo eterno<sup>16</sup>, ma un fascismo storico concreto, che è quello combattuto dalla Resistenza e poi dalla Costituzione”*: così un autorevole politologo (Carlo Galli) in una puntuta analisi della situazione politica in Italia. Usare la tesi del fascismo eterno nella lotta politica è *“una scorciatoia che esenta dalla riflessione e dalla comprensione articolata. Assodato che un partito non sia fascista si deve accettare anche che non sia antifascista... L'antifascismo non è moralismo ma spinto alla concretezza politica”*<sup>17</sup>.

Un intellettuale della destra oggi al governo ha scritto che *“il giudizio sul fascismo non può che essere negativo, e accomuna tutta la destra”*; deve essere argomento di storia<sup>18</sup>.

**2.3.** Hanno matrice ideologica diversa dal fascismo le violenze contro gli ebrei che dall'ottobre 2024 continuano a ripetersi in tante parti del mondo, anche in Italia. Un episodio particolarmente vistoso: la caccia all'ebreo, l'antisemitismo *vivo e vegeto* che dopo una partita di calcio è entrato in azione ad Amsterdam (la città di Anna Frank) in casuale coincidenza con l'anniversario della notte dei cristalli, il *terribile calcio d'inizio della partita nazista allo sterminio ebraico*<sup>19</sup>.

Perché richiamare violenze di matrice ideologica diversa dal fascismo storico, in una riflessione sulle norme penali in materia di manifestazioni fasciste? La ragion d'essere di quelle norme è legata alla storia: una storia tragica di decenni ormai lontani, della quale fanno parte le leggi razziali della Germania nazista e poi dell'Italia fascista<sup>20</sup>, le deportazioni, i campi di sterminio della Shoah. Oggi la violenza antiebraica<sup>21</sup>, che è stata l'aspetto più disumano del nazifascismo, ha radici diverse dall'ideologia fascista.

Nel *giorno della memoria* che ricorda la liberazione di Auschwitz (27 gennaio) quest'anno 2025 le Comunità ebraiche italiane non hanno partecipato a pubbliche celebrazioni, per protesta contro il riemergere dell'antisemitismo e l'insufficienza delle risposte. La Presidente del Consiglio ha ricordato che *“il piano nazista di persecuzione e di sterminio del popolo ebraico, condotto dal regime hitleriano, in Italia trovò anche la complicità di quello fascista, attraverso l'infamia delle leggi razziali e il coinvolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni”*.

<sup>15</sup> *“Finché quella parola – antifascismo – non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana”*.

<sup>16</sup> Le formule *Ur-fascismo* e *fascismo eterno* sono state introdotte da Umberto Eco. Sulla loro decostruzione in sede storiografica cfr. A. Tesauro, *op. cit.* a nota 5, p. 23s.

<sup>17</sup> C. Galli, *La destra al potere*, Milano 2024, p. 38-40.

<sup>18</sup> I. Bocchino, *Perché l'Italia vota a destra*, Milano 2024, p. 44s.

<sup>19</sup> Le parole in corsivo sono della scrittrice ebrea Elena Loewental, *Quell'odio che continua a vivere in messo a noi*, in *La stampa*, 9 novembre 2024.

<sup>20</sup> *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto*, è il titolo del convegno dedicato alle leggi razziali dalla facoltà giuridica dell'Università di Milano Bicocca, e degli Atti pubblicati nel 2009.

<sup>21</sup> Un quadro sintetico di fatti avvenuti in Italia: G. Meotti, *Kippah Italia: caccia all'ebreo*, in *Il foglio*, 5 febbraio 2025.

### 3. Un approccio liberale.

*“The struggle for a decent Politics. On liberal as an Adjective”*: è il titolo di un recente libro di Michael Walzer, grande vecchio della filosofia politica<sup>22</sup>. L’aggettivo *liberale* “non può stare in piedi da solo”, ha bisogno di essere legato a sostantivi, che “non saranno ciò che dovrebbero essere senza l’aggettivo liberale”. “Il sostantivo indica l’impegno, l’aggettivo ci parla della qualità dell’impegno”<sup>23</sup>. Essere liberale richiede apertura critica, consapevolezza che nel lavoro intellettuale “le convinzioni di base di ciascuno vengono continuamente sfidate – e a volte le sfide fanno male”<sup>24</sup>.

Sfide frontali contro la democrazia liberale sono state lanciate in Italia dalla violenza politica – di destra e di sinistra – che ha segnato i momenti più difficili dei decenni della Repubblica. Siamo usciti dagli anni di piombo con le risorse della democrazia liberale, comprese quelle della giustizia penale comune.

Può ritenersi ancora necessaria (o almeno opportuna) la funzione di argine contro il pericolo fascista. che la nascente democrazia italiana ha affidato al divieto di manifestazioni fasciste nel 1952? (“in quel particolare momento storico”, ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza n. 74 del 1958). Su interrogativi che riguardano la politica del diritto, la discussione è sempre legittima. Propongo alcune riflessioni.

**3.1.** Fra i delitti contro l’eguaglianza ora collocati nel codice penale ci sono la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (artt. 604-bis). L’ipotesi più grave (pena edittale è la reclusione da due a sei anni) riguarda condotte che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. Viene in rilievo anche l’aggravante di cui all’art. 604-ter.

Su queste fattispecie la sentenza delle Sezioni Unite contiene indicazioni interpretative<sup>25</sup> la cui conclusione è che *anche le previsioni contrassegnate da un pericolo presunto debbono coniugarsi con il principio di offensività*.

Nella scarsa giurisprudenza in materia è d’interesse una vicenda giudiziaria nella quale vi è stata una diversità di valutazioni: riguarda una persona che ha indossato in una pubblica manifestazione una maglietta con il logo di Disneyland modificato in quello di Auschwitzland, e con il profilo dei castelli delle favole modificato in quello dei cancelli del campo di concentramento. La Corte di Cassazione<sup>26</sup>, ravvisando in quella maglietta una associazione di immagini e concetti che è denigratoria dell’evento storico conosciuto come Shoah, ha annullato la sentenza assolutoria del Tribunale di Forlì, con trasmissione degli atti al PM per l’eventuale esercizio dell’azione penale per il reato di cui all’art. 604-bis.

---

<sup>22</sup> In traduzione italiana: M. Walzer, *Che cosa significa essere liberale*, Milano 2023.

<sup>23</sup> M. Walzer, *op. cit.*, p. 21.

<sup>24</sup> M. Walzer, *op. cit.*, p. 139 (nel capitolo dedicato agli intellettuali liberali).

<sup>25</sup> Nel punto 6.2.4, oggetto d’analisi critica in Tesauro, *op. cit.* a nota 12.

<sup>26</sup> Cass. 12 dicembre 2023, n. 49346

L'eccezionalità della Shoah, la più radicale negazione della comune umanità, giustifica la sua specifica menzione in norme penali. L'indossare in pubblico una maglietta con il logo *Auschwitzland* trasmette un messaggio che, comunque lo si legga (minimizzazione o apologia), è obiettivamente offensivo contro la Shoah. Sulla vicenda giudiziaria di Forlì (i cui sviluppi non conosco) lascio aperti gli ulteriori interrogativi sulla pericolosità del fatto e sull'elemento soggettivo.

**3.2.** Un autorevole costituzionalista, in una recente relazione, ha richiamato l'attenzione sul legame della libertà di manifestazione del pensiero con la possibilità di *formare e affermare un pensiero realmente libero*<sup>27</sup>. Gli attuali problemi della libertà di manifestazione del pensiero sono etici, *prim'ancora che giuridici*; rischi per la libertà possono venire dal *fallimento dello Stato sul versante dell'istruzione e della cultura*<sup>28</sup>. *“Cos'è, in fondo, l'ostinazione con cui alcuni di noi ribadiscono la natura anti-fascista – e non semplicemente a-fascista – della nostra Costituzione? Il passato non si può e non si deve cancellare”*<sup>29</sup>.

Lo spazio aperto per l'incriminazione di manifestazioni espressive è ai confini di un ordinamento liberale. A chiusura della monografia sul discorso razzista, pubblicata nel 2013, Alessandro Tesauro aveva confessato un *io diviso tra impegno antirazzista e passione liberal per la libertà d'espressione, ed espresso scetticismo sull'utilità di fattispecie difficili da definire e applicare*<sup>30</sup>. Norme che incriminano manifestazioni espressive hanno uno spazio legittimo; sono da maneggiare con prudenza. Pone problemi anche la misura della pena prevista dall'art. 604-bis<sup>31</sup>.

Quanto alle norme penali della legge Scelba, hanno un significato simbolico che molti sentono importante. Una proposta di formale abrogazione potrebbe essere sentita – o retoricamente dipinta – come accomodamento ad una democrazia *afascista*<sup>32</sup>. Prevedibile l'opposizione di un *politically correct* antifascista<sup>33</sup>, non incoerente con il

<sup>27</sup> A. Spadaro, *Libertà, pluralismo e limiti nel discorso pubblico*, in *Rivista AIC*, n. 1/2025 (relazione al Convegno AIC *“La libertà di manifestazione del pensiero”*), p. 91.

<sup>28</sup> A. Spadaro, *op. cit.*, p. 132, 109.

<sup>29</sup> A. Spadaro, *op. cit.*, p. 115.

<sup>30</sup> A. Tesauro, *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, Torino 2013, p. 184.

<sup>31</sup> Sarebbe una pena proporzionata, o sproporzionata per eccesso, rispetto all'esibire una maglietta con un logo infame? *“La pena della reclusione da due a sei anni non risponde ai canoni di proporzionalità”*, è la valutazione ripresa da A. Spadaro, *op. cit.*, nota 84 a p. 108. È una valutazione che condivido.

<sup>32</sup> G. Pedullà e N. Urbinati, *Democrazia afascista*, Milano 2024.

<sup>33</sup> C'è anche un *politically correct* postfascista? Ne ravviso un esempio in una notizia collegata alla vicenda Ramelli che ho letto nel *Corriere della sera* in un *insposonerto Milano* nel 2020, sotto il titolo *“Partecipò all'agguato a Ramelli, via dal comitato scientifico”*. Il prof. X (ritengo doveroso non farne il nome) *“aveva fatto parte del commando di Avanguardia Operaia che colpì a morte il giovanissimo militante missino; era poi divenuto un medico del lavoro assai apprezzato, tanto da essere inserito nella ristretta lista di esperti chiamati dalla Regione a fronteggiare l'emergenza sanitaria. Gli uffici della Regione Lombardia hanno spiegato che “si è trattato di una svista, nessuno aveva ricollegato il prof. X alla tragica vicenda Ramelli”*. Esponenti di F.d'I. hanno ringraziato il Presidente della Regione

*politically correct* che da tempo fa parte della situazione spirituale del nostro mondo, motivato da ragioni apprezzabili di tutela di certe sensibilità, e matrice di pretese di censura linguistica e culturale. Una deriva illiberale di una cultura che si ritiene progressista, sottoposta a critica dalla cultura liberale<sup>34</sup>.

Nel mondo penalistico, il *politically correct* che pretende d'essere progressista tende a convergere con il populismo penale: il *più penale* (ampliamento dell'area del vietato; inasprimenti del sistema sanzionatorio) come strumento di ricerca di consenso politico<sup>35</sup>, *alternativa simbolica alla soluzione dei problemi*<sup>36</sup>. Populismi di diverso colore si sono incontrati in questa direzione<sup>37</sup>.

Un ordinamento liberale esige tolleranza anche verso *atteggiamenti e comportamenti che appaiono soggettivamente sgradevoli*<sup>38</sup>. Il liberale convive con le differenze, difende i diritti, soprattutto da chi la pensa diversamente da lui<sup>39</sup>.

Nel quadro di un impegno liberale per la riduzione del penale, l'attaccamento al divieto (politicamente corretto) di manifestazioni fasciste sarebbe contraddittorio. L'idea dell'*archiviazione culturale*, da me prospettata qualche anno fa, evocata nel titolo di questo scritto, mi sembra compatibile con una lettura liberale della sentenza delle Sezioni Unite, in linea con la valutazione (di Tesauro) di *indeterminatezza empirica dei presupposti cui è agganciato il divieto di manifestazioni fasciste*. Un problema di *ermeneutica dei fatti*, prima che di legittimità costituzionale.

Una eventuale proposta di formale abrogazione del divieto potrebbe entrare in un contesto di proposte più importanti, di segno liberale: una politica alternativa rispetto ai populismi di destra e di sinistra.

---

per averlo *depeninato*, così sanando *una ferita che sarebbe stata inaccettabile*.

Ha senso valutare *inaccettabile ferita*, dopo 45 anni dall'agguato a Ramelli, l'inserimento in un comitato tecnico-scientifico di un apprezzato professionista, uno dei condannati per concorso in omicidio doloso ex art. 116 cod. pen., cioè in assenza del dolo d'omicidio? Ovviamente non sono in discussione l'aspetto umano e il significato morale e politico della terribile vicenda degli anni '70. I problemi di oggi riguardano il nostro tempo: anche il rapporto con persone che hanno da molto tempo pagato il conto con la giustizia penale, e che hanno una ragionevole aspettativa ad essere oggi valutate per quello che sono oggi.

Per la politica del diritto (ed anche sul piano della legittimità costituzionale) meriterebbe rinnovata riflessione l'art. 116, la trasfigurazione della colpa in concorso doloso.

<sup>34</sup> Una esemplare analisi critica, con riguardo a vicende degli Stati Uniti d'America: Y. Mounk, *The identity Trap*, in traduzione italiana, *La trappola identitaria*, Milano 2024. Un preoccupato resoconto (uno fra i tanti): F. Rampini, *Suicidio occidentale*, Milano 2022. Un'analisi di aspetti ridicoli, anche nell'esperienza italiana: L. Ricolfi, *Il follemente corretto*, Milano 2024.

<sup>35</sup> D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano 2018. J. Simon, *Il governo della paura*, Milano 2008.

<sup>36</sup> M. Donini, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, in *Sistema penale*, 18 luglio 2023, p. 3 s.

<sup>37</sup> Un esempio vistoso: la legge c.d. Spazzacorrotti, n. 3 del 2019, approvata nella prima fase della XVIII legislatura.

<sup>38</sup> G.E. Rusconi, *Laicità ed etica pubblica*, in AA.VV., *Laicità*, a cura di G. Boniolo, Torino 2006, p. 50.

<sup>39</sup> P. Mieli, *Il secolo autoritario*, Milano 2023, p. 269s.

Nota a margine: gesti tipici del regime nazista sono stati criticamente rappresentati da un grande artista tedesco, Anselm Kiefer, in sculture (anche gigantesche) il cui significato critico venne da molti frainteso; sono mostrate in uno splendido film di un grande regista tedesco<sup>40</sup>. Un altro premiato film<sup>41</sup> ha messo in scena (una realistica *fiction*) la *Auschwitzland* dei gestori dello sterminio, la loro vita normale' in prossimità ma senza la vista dei forni crematori. Sono esempi del contributo (di vitale importanza) che la cultura liberale può dare per la difesa della memoria.

#### 4. *Postscriptum.*

Dopo che le pagine precedenti sono state messe a punto, vicende di questi giorni (fine febbraio 2025) mi inducono a un *postscriptum* sul rapporto fra libertà e verità in manifestazioni espressive.

*“Un altro piccolo passo e il 24 febbraio 2022 sarà ricordato nei libri di storia come il giorno in cui l’Ucraina invase la Russia”, ha scritto lo storico Paolo Mieli in un editoriale del Corriere della sera, 23 febbraio 2025, riferendosi a discorsi di governanti del paese leader del mondo occidentale, simili a quelli usati dalla Russia per motivare l’aggressione del 2022, definita dall’aggressore operazione militare speciale.*

Nel romanzo distopico di George Orwell (1984) sul potere assoluto portato all'estremo, un particolare rilievo è dato al controllo del potere sulle parole: falsificazioni della realtà, e imposizione di una neolingua *“concepita non per ampliare le capacità speculative, ma per ridurle, riducendo al minimo le possibilità di scelta”*<sup>42</sup>.

*“Considerata dal punto di vista della politica, la verità ha un carattere dispotico. ... I fatti sono al di là dell'accordo e del consenso .... i fatti sgraditi possiedono un'esasperante ostinatezza che può essere scossa soltanto dalle pure e semplici menzogne... i fatti non hanno alcuna ragione decisiva per essere ciò che sono; essi avrebbero sempre potuto essere altrimenti, e questa fastidiosa contingenza è letteralmente illimitata”*<sup>43</sup>.

In una società aperta, *“ovviamente, non è compito della sfera politica in quanto tale produrre verità di conoscenza. Il compito spetta alla sfera scientifica o in senso lato intellettuale”*<sup>44</sup>. La libertà di parola ha bisogno di cura della verità, e la cura della verità ha bisogno della libertà di parola. *“La cura della verità è una componente essenziale della democrazia...Non è la pretesa di verità ad essere antidemocratica, ma lo è la pretesa di imporre a tutti la verità di qualcuno”*<sup>45</sup>; un mondo umano non può sopravvivere in assenza di uomini

---

<sup>40</sup> Anselm, di Wim Wenders (2024).

<sup>41</sup> *La zona d'interesse*, di Jonathan Glazer (2024).

<sup>42</sup> G. Orwell, *I principi della neolignua* (appendice al romanzo 1984, pubblicato nel 1949.) ora in G. Orwell, *Il potere e la parola. Scritti su propaganda, politica e censura*, Prato 2021, p. 177s.

<sup>43</sup> H: Arendt, *Verità e politica*, Torino, 2003, p. 47.

<sup>44</sup> F D'Agostini, M. Ferrera, *La verità al potere*, Torino 2019, p. 77.

<sup>45</sup> M. Taruffo, *La semplice verità*, Roma-Bari, 2009, p. 95.

*disposti ad attestare ciò che è e che appare loro perché è*<sup>46</sup>. *“Battaglie per la decenza e per la verità sono tra le più importanti battaglie politiche del nostro tempo, e l’aggettivo liberale è la nostra arma più importante”*<sup>47</sup>

Il famoso *dictum* di Böckenförde ci ammonisce che lo stato liberale *“vive di presupposti che non è in grado di garantire”*, e che *“questo è il grande rischio che per amore della libertà (um der Freiheit Willen) lo Stato deve affrontare”*<sup>48</sup>. Abbiamo bisogno di libertà, e abbiamo la responsabilità di farne buon uso.

---

<sup>46</sup> H. Arendt, *op. cit.*, p.32s.

<sup>47</sup> M. Walzer, *op. cit.*, p. 171. Sono le parole che chiudono il libro.

<sup>48</sup> E.W. Böckenförde, *Die Entstehung der Staates als Vorgang der Saekularisation*, in *Staat, Gesellschaft, Freiheit*, Frankfurt am Main 1976, p. 60 s.